

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 10 del 29-06-2016

OGGETTO: TASI 2016 - PRESA D'ATTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 208/2015

Nell' anno *duemilasedici* mese di *Giugno* il giorno *ventinove* con inizio alle ore 17:30 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	ORSI MARINO	CONSIGLIERE	Presente
3	MARCELLO LIVIA	CONSIGLIERE	Presente
4	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	ROMANO SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI LUCA ANTONIO DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
7	SUCCI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di C.C. n. 05 del 22.06.2015 inerente la conferma/determinazione dell' aliquota TASI per l'anno 2015:

fattispecieAliquota per mille

Abitazione principale (cat.A2,A3,A4,A5,A6,A7) e pertinenze (C2,C6,C7)	2,50
Abitazione principale di pregio (cat. A1,A8,A9) e pertinenze (C2,C6,C7)	2,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Altri immobili	0,00
Aree fabbricabili	0,00;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Un'ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal comma 26 è contenuta nel successivo comma 28 in base al quale "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015".

Fatte salve, quindi, le eccezioni espressamente previste dalla legge, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributi vige la regola della sospensione per tutto l'anno 2016 dell'efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell'ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria;

Vista la L. n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ord. n. 70;

Preso atto che, per effetto della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 14, lett. b), della citata L. n. 208/2015 che ha comportato la modifica dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013, sono escluse dal presupposto normativo della Tasi tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), purché siano destinate ad abitazione principale secondo i dettami già stabiliti per l'Imposta Municipale Propria (IMU) dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011;

Preso altresì atto che, per effetto delle precedenti considerazioni, si intendono ricomprese nel concetto di esclusione dall'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale nella misura di un'unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nonché le fattispecie di assimilazione individuate nel citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e, in particolare, quella relativa alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché non locate o date in comodato d'uso;

Rilevato altresì che l'esclusione opera anche nel caso in cui sia l'occupante (non possessore) ad adibire l'immobile detenuto ad abitazione principale (e pertinenze) in funzione dell'aliquota stabilita dal Comune, nel caso specifico il 30%, precedentemente a

carico dell'occupante sicché il possessore verserà la Tasi nella misura del 70%;

Ritenuto pertanto di precisare le condizioni previste dalla vigente normativa per effetto di *jus superveniens* al fine di assicurare la chiarezza dell'informazione nei confronti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il vigente Regolamento IUC;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. per le ragioni suesposte, di prendere atto delle disposizioni di legge sopraggiunte che hanno comportato l'esclusione della Tasi con decorrenza dall'1/1/2016, nelle fattispecie in premessa enucleate, al fine di assicurare la chiarezza dell'informazione nei confronti dei contribuenti;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze –Direzioe legislazione tributaria e federalismo fiscale – Ufficio XIII;

Con voti unanimi al fine di consentire la più ampia e immediata informazione ai contribuenti

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-07-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 09-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 09-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 09-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA